

1) Caso critico: *Paziente lavoratore con tampone ancora positivo al 21° giorno dopo isolamento domiciliare per quarantena.*

Certificato di malattia del curante con diagnosi dettagliata della situazione clinica per continuazione; condizione afferente al comma 1 art.26 DL 18/2020. Stretto monitoraggio da parte del curante riguardo gli esiti dei successivi tamponi per individuare il momento della negatività al tampone per il rientro al lavoro, come richiesto dalle disposizioni normative.

Circolare Ministero Salute 0015127 del 12/04/2021

Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

D) Lavoratori positivi a lungo termine Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da **un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.**

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'“idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

2) Caso critico Lavoratore privato indennizzato da Inps, portatore di patologie croniche rientrante nelle situazioni previste dal **comma 2 dell'art.26 DL 18/2020** («fragile») considerato temporaneamente inidoneo dal MDL. Presentazione di certificati di malattia telematici da parte del curante con diagnosi esplicita.

Fine malattia	02 / 10 / 2021	Inizio malattia	02 / 08 / 2021	Turno	N-Nc	I/C/R	C-Continuazio
Rilascio	06 / 09 / 2021	Presentazione	06 / 09 / 2021	Cod. Nos.(Lav.)		R/E/G	
Medico Rif.	[REDACTED]	Cognome	[REDACTED]	Nome	[REDACTED]	ASL Rif.	[REDACTED]
T/C/I		Certificato rilasciato da Medico	0-SSN	Certificato rilasciato per visita	A-A		
Anomalia		R.T./INAIL/TBC (Med.INPS)		Inps/Inail			
Diagnosi	BPCO GRAVE- MODERATA (LAVORATORE CONSIDERATO TEMPORANEAMENTE INIDONEO DA MEDICO DEL LAVORO DOTT. [REDACTED])						

Comma 2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero** ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente

Comma 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e **((fino al 31 ottobre 2021))**, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in **modalità agile**